



Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Note per la formalizzazione delle disposizioni normative di delega

a cura di Pietro Mercatali
Firenze – 2003
Rapporto tecnico memoria interna 4/2003

Note per la formalizzazione delle disposizioni normative di delega *(a cura di Pietro Mercatali)*

1. Delega legislativa

1.1. Definizione

Per delega legislativa s'intende attribuzione di potere senza privazione corrispondente nell'organo che lo attribuisce (il quale può sempre revocare, modificare la delega stessa, sostituirsi al Governo nelle disciplina della materia) ed è attribuzione di un potere di esercitare, in nome proprio e non in veste di procurator [Cerri].

La disposizione di delega legislativa manifesta dunque il trasferimento di un potere (peraltro precario e circoscritto) che deve necessariamente tradursi nell'emanazione di un atto normativo. Tra la disposizione che esprime la delega e l'atto che esprime il potere trasferito si stabilisce un nesso delimitato da un complesso di regole normative che dettano modalità e limiti del trasferimento del potere e quindi disegnano la forma dell'atto delegante e dell'atto delegato.

1.2. Presupposti normativi nell'ordinamento italiano

Costituzione i.

La delega legislativa dal Parlamento al Governo è prevista dalla Costituzione (articolo 76), che detta le regole, cui deve assoggettarsi:

- deve esser fatta al Governo;
- deve contenere un termine entro cui il Governo deve emanare l'atto delegato;
- deve specificare l'oggetto della delega;
- deve contenere i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega medesima.

Articolo 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti

Legge 23 agosto 1988, n. 400

L'articolo 14 della legge 400/1988 aggiunge almeno tre regole, che precisano la disciplina della struttura della disposizione di delega:

- la delega può contenere più oggetti distinti;
- il Governo può emanare più atti delegati in caso di più oggetti;
- se il termine previsto per l'esercizio della delega è maggiore di due anni il Governo deve richiedere il parere delle Camere secondo una procedura definita.

Inoltre dal comma 1 dello stesso articolo 14 si ricava che l'atto (o gli atti) con cui il Governo esercita la delega deve denominarsi "decreto legislativo".

Art. 14 - Decreti legislativi

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della

deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

*2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire **entro il termine fissato dalla legge di delegazione**; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.*

*3. **Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti.** In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.*

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esamina il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

Circolare del 20 aprile 2001, n. 10888

(Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi)

Attualmente le regole di redazione dei testi normativi seguite dal Parlamento e dal Governo sono contenute nella Circolare del 20 aprile 2001, n. 10888 emanata congiuntamente dai Presidenti di Camera, Senato e Consiglio dei ministri. In particolare l'articolo 2 si occupa anche della delega legislativa e disciplina puntualmente la struttura di tale disposizione:

Le disposizioni contenenti deleghe legislative, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione recano i seguenti elementi: 1) il destinatario della delega (il Governo); 2) il termine per l'esercizio della delega e l'eventuale termine per l'emanazione di disposizioni integrative o correttive; 3) l'oggetto della delega; 4) i principi e i criteri direttivi (che devono essere distinti dall'oggetto della delega). Il termine "delega" è usato esclusivamente in presenza di una delegazione legislativa con la formula: "Il Governo è delegato ad adottare...". E' inoltre sempre indicata la denominazione propria dell'atto da emanare (decreto legislativo) ed è precisato se la delega può essere esercitata con uno o più atti. Le disposizioni di delega sono contenute in un apposito articolo. Un articolo non può contenere più di una disposizione di delega".

Circolare 2 maggio 2001 n.1. (Guida alla redazione dei testi normativi)

La Circolare del maggio 2001 della Presidenza del Consiglio, ai punti 5.2 e seguenti, specifica ulteriormente, con raccomandazioni e suggerimenti, la struttura e la funzioni della disposizione di delega legislativa.

5.2 - Regole per i disegni di legge di delegazione ed i decreti legislativi *I limiti del potere di delega al Governo della funzione legislativa sono: il termine di esercizio della delega, l'oggetto, i principi e criteri direttivi. La legge di delegazione contiene, dunque, la distinta indicazione di termini, oggetto, principi e criteri direttivi.*

5.2.1 - Termine per l'esercizio della delega *Detto termine è commisurato non solo alla complessità sostanziale dell'esercizio della delega, ma anche al procedimento richiesto per l'emanazione del decreto legislativo. Sempre più spesso si prevede l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari ed è richiesto il passaggio alla Conferenza Stato - regioni o Stato - autonomie locali o unificata. Tali termini dell'istruttoria si sommano. Questo effetto si evita solo se la legge di delegazione delega prevede espressamente in senso contrario. Entro il termine fissato dalla legge di delegazione, il decreto legislativo è emanato, cioè è firmato dal Presidente della Repubblica. Il testo del decreto legislativo, adottato dal Governo, e, a tale fine, trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti legislativi. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni. È comunque opportuno che nella legge di delega ultrabiennale si richiami espressamente la procedura dell'articolo 14, comma 4, della legge n.400 del 1988. Si ritiene comunemente che l'esercizio della delega da parte del Governo sia istantaneo, che cioè esso si esaurisca con l'emanazione del primo decreto legislativo e che, neppure rimanendo nel termine dell'esercizio della delega, il Governo possa ritornarci, abrogando o modificando il precedente decreto legislativo. Tale principio non vale, tuttavia, in caso di pluralità di oggetti della delega e di pluralità di decreti emanati per la disciplina di distinti oggetti: da ciò l'importanza della chiara definizione dell'oggetto della delega (par. 5.2.2).*

5.2.2 - Oggetto della delega *La definizione dell'oggetto della delega è elemento di grande importanza. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. Nella redazione delle disposizioni di delega, è necessario distinguere la definizione dell'oggetto della delega dai principi e criteri direttivi per l'esercizio della medesima, nonché prevedere la copertura finanziaria di tutti gli oneri discendenti dal complesso legge di delegazione - decreto legislativo.*

5.2.3 - Principi e criteri direttivi *I principi sono, propriamente, le disposizioni della legge di delegazione che contengono norme*

giuridiche di carattere generale. I criteri direttivi sono, propriamente, l'indicazione delle specifiche finalità fissate al legislatore delegato. Peraltro, nell'applicazione concreta, principi e criteri direttivi costituiscono un'endiadi e non sono differenziati.

5.2.4 - Altre disposizioni da inserire nella delega Sono inserite nella delega, oltre alle disposizioni contenenti la copertura finanziaria (par. 5.2.2), quelle che prevedono un potere regolamentare diverso dal generale potere regolamentare del Governo (par. 5.6).

Si vuole osservare che il testo normativo ha, per definizione, funzione prescrittiva o performativa, in altre parole incide sui comportamenti e lo status del destinatario, che non può sottrarsi a tale funzione, pena la sanzione, o, comunque, altre conseguenze.

In virtù di tale particolare funzione si richiede (si può dire che lo richieda lo stesso principio di rappresentanza democratica, che legittima e, al tempo stesso, vincola colui che produce gli atti normativi, cioè il legislatore), che il testo normativo risponda ad un insieme di regole (si potrebbe parlare di regole di compilazione) che sovrastano e contemporaneamente affiancano, integrano, a volte modificano le regole che compongono la lingua naturale (nel nostro caso l'italiano).

Tali regole si possono definire come regole giuridiche; la categoria è ampia e variegata; comprende al suo interno regole con una forza prescrittiva, che subisce oscillazioni rilevanti in base alla fonte da cui provengono, a chi ne sono i destinatari, alle sanzioni che le corredano, ecc. Ad esempio, anche ai fini della formalizzazione è rilevante che sia la stessa Costituzione (che ha il rango più elevato tra le regole normative) a determinare che la delega legislativa deve contenere un termine¹ entro il quale il Governo è tenuto ad emanare le norme oggetto di delega, mentre altra è la forza prescrittiva di suggerimenti e raccomandazioni espressi in una circolare governativa.

Si può stabilire una "graduatoria" della prescrittività di tali regole, partendo dalle fonti normative, che, a loro volta, hanno diversi gradi di cogenza sulla base di quella che prende il nome, appunto, di gerarchia delle fonti.²

Si osservi ancora che le regole elencate valgono, ovviamente, dal momento in cui sono entrate in vigore; la disciplina della disposizione di delega si è andata quindi precisando nel tempo. La definizione delle strutture di delega anteriori al 2001, al 1988 e al 1948 è quindi via via meno cogente.

1.3. Struttura della disposizione di delega legislativa dal Parlamento al Governo

Sulla base delle disposizioni normative citate si può tentare un primo elenco degli elementi che compongono la struttura della delega legislativa. Elenco che potrà essere successivamente integrato e modificato sulla base di analisi di un corpus di testi legislativi che verifichino l'effettiva rispondenza delle disposizioni di delega al modello ricavato dalle regole che disciplinano l'istituto.

Si premette che è prescritto che le disposizioni di delega siano contenute in un apposito articolo e che un articolo non possa contenere più di una disposizione di delega".

¹ Dice l'articolo 76 della Costituzione: "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti."

² La dottrina giuridica tradizionalmente classifica le fonti normative in fonti primarie, subprimarie e secondarie; tale distinzione si apre poi ad ulteriori specificazioni, sulle quali i giuristi tuttora discutono e presenta eccezioni e casi particolari, che rendono la gerarchia complessa e articolata e non sempre del tutto chiara. Senza contare che tale schema è poi soggetto, nel tempo, a cambiamenti in relazione alla modifica dei poteri dei soggetti produttori di norme e alla nascita di nuovi produttori o all'abolizione degli esistenti (caso in realtà più raro). Nelle fonti primarie si comprendono nell'ordine: la costituzione, le leggi costituzionali e gli statuti regionali, le leggi ordinarie e i decreti-legge; si considerano fonti subprimarie le leggi regionali; nelle fonti secondarie si ordinano i regolamenti governativi, i decreti del Presidente della Repubblica e del Governo (Presidente del Consiglio e Ministri), quando abbiano valore normativo. Per un approfondimento ed una migliore articolazione di questo schema, qui esposto in modo sintetico, si rinvia a: Rescigno G.U., *L'atto normativo*, Giappichelli, Torino, 2000 e Mercatali P., *Atti normativi: criteri per l'individuazione e la descrizione*, in www.arslegis.org

- <SOGGETTO DELEGANTE>
- <DESTINATARIO>
- <AZIONE DI DELEGA>
- <ATTO/I DELEGATO/I> e <ATTO/I DELEGATO/I INTEGRATIVO/I>
- <TERMINE>
- <OGGETTO DELEGA>
- <PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI>
- <CONDIZIONI>

<SOGGETTO DELEGANTE>

Il soggetto delegante non può che essere il Parlamento. Data appunto la sua univocità e necessità è implicito.

Si ricorda che la delega può essere conferita solo con legge ordinaria e non con altri tipi di atti, tantomeno di soggetti diversi dal Parlamento.

<DESTINATARIO>

La delega deve esser fatta al Governo, nel suo insieme e non a singoli componenti. Anche il destinatario è univoco e necessario, è però indicato esplicitamente; la Circolare del 2001 dispone che si debba usare la formula: "**Il Governo è delegato ad emanare...**"

<PREDICATO>

(Azione di delega)

La circolare dell'aprile 2001 stabilisce che il termine "delega" è usato esclusivamente in presenza di una delegazione legislativa con la formula riportata al paragrafo precedente.

<ATTO/I DELEGATO/I>

La legge 400/1988 stabilisce che l'atto (o gli atti) con cui il Governo esercita la delega deve denominarsi "**decreto legislativo**".

Dal coordinato disposto dagli articoli 85 e 77 della Costituzione si ricava che: "Gli atti adottati dal Governo ed emanati dal Presidente della Repubblica (att. 87, comma 5 Cost.) in espletamento della delega hanno valore e forza di legge" (Art. 77 Cost); sono quindi sottoposti al sindacato della Corte costituzionale³.

Se gli oggetti della delega sono più di uno il governo può emanare più atti come precisa la legge 400/1988. Di solito è espressamente indicato quando il Governo può esercitare la delega con uno o più atti, ma la dottrina ritiene tale indicazione non necessaria [Cerri].

Sono numerose le leggi di delega che prevedono la facoltà per l'esecutivo di intervenire successivamente all'emanazione dei decreti delegati con atti correttivi e integrativi. Anche se la dottrina ritiene ciò ammissibile pure in mancanza di esplicita o implicita autorizzazione, di solito la delega indica espressamente quando il Governo può esercitare. Si propone quindi il marcatore <ATTO/I DELEGATO/I INTEGRATIVO/I> per qualificare tali atti aggiuntivi, salvo verificarne l'utilità e la riconoscibilità in fase di analisi del campione.

³ A maggior ragione sono, ovviamente, sottoposte al sindacato della Corte le leggi di delega che quindi possono essere abrogate, integrate o modificate dalla giurisprudenza costituzionale.

<TERMINE>

La disposizione di delega deve contenere un termine entro cui il Governo deve emanare l'atto delegato.

La determinazione di tale termine presenta alcune difficoltà derivanti dal modo in cui è espresso il *dies a quem*. Infatti di solito si fa decorrere il termine a partire dalla data di entrata in vigore delle legge di delega. Entrata in vigore che è prevista normalmente 15 giorni dopo la pubblicazione, ma che può essere indicata dalla legge stessa in un periodo più breve o (come spesso accade) più lungo. Il *dies a quem* può essere determinato in base anche ad altri fatti o modalità, il cui avveramento sembrerebbe comunque dover essere certo nell'an e nel quando (ad es. , "entro 3 mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa"). In altre parole non sembra si possa dire che il termine decorrerà dalla data di emanazione, di abrogazione, di entrata in vigore, ecc. di un atto diverso da quello contenente la delega, se tale avvenimento non è già stabilito che avverrà e nemmeno sembra ammissibile che tale avvenimento, pur dovendo accadere, non si sappia quando avverrà. In tali casi verrebbe infatti meno l'esatta determinazione del termine richiesta dalla Costituzione.

La delega deve contenere anche il termine per l'esercizio di eventuali disposizioni integrative e correttive.

Il termine si calcola secondo i consueti criteri (indicati dal c.c.) del *dies a quo non computator*; il termine indicato in mesi cade nel giorno corrispondente del mese e dell'anno che viene in tal modo ad essere determinato. Si ricorda che è la stessa circolare dell'aprile 2001 a richiedere Che: "È opportuno che, ove siano previsti termini, questi siano espressi in mesi (anziché in giorni o anni), salvo che la disposizione fissi una data determinata"

La giurisprudenza della Corte ritiene rispettato il termine purché, prima della scadenza, il decreto legislativo sia stato emanato, ancorché non pubblicato. Comunque la Circolare del maggio 2001 raccomanda che la pubblicazione del decreto legislativo avvenga entro il termine fissato dalla legge di delega.

Come raccomanda anche la Circolare del maggio 2001 il termine, per ovvi motivi di correttezza, non dovrebbe superare la legislatura in corso e deve essere almeno commisurato al compito che si affida al Governo e dunque ai criteri direttivi e alle condizioni in essi contenute (richieste di pareri, concerti, ecc.).

Si nota infine che il termine è indicato "entro il..." quindi niente esclude che il decreto delegato sia emanato prima di tale termine.

<OGGETTO DELEGA>

In base all'articolo 76 della Costituzione deve essere specificato l'oggetto delle delega. La delega può contenere una pluralità di oggetti distinti. In questo caso è, di solito, precisato se la delega può essere esercitata con uno o più atti.

La dottrina [Ceri] sostiene che l'oggetto non può riguardare un'intera materia (proprio per il fatto che l'oggetto deve essere definito e quindi non può essere ampio), come sostiene [Ceri e D'Atena] che non può essere oggetto di delega la legislazione dei principi generali; non sarebbe quindi possibile, ad esempio, l'emanazione per decreto legislativo di una cd. "legge cornice".

<PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI>⁴

Sempre in base alla Costituzione la delega deve contenere i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega medesima.

<CONDIZIONI>

Per condizioni s'intende quei criteri direttivi consistenti in regole procedurali (richiesta di pareri, di audizioni, emanazione di altri atti ecc.) che il Parlamento richiede al Governo per esercitare la delega. Si è optato per una loro qualificazione specifica rispetto alla generale categoria dei criteri direttivi di cui, comunque, fanno parte, sia perché ineriscono alle procedure piuttosto che all'oggetto della delega, sia perché, nel testo della disposizione, sono spesso fisicamente collocate in posizione distinta rispetto alle altre categorie di principi e criteri direttivi. Si è però scelto di adottare il generico marcatore <CONDIZIONI> invece di uno del tipo <CRITERI PROCEDURALI> più aderente e puntuale perché non abbiamo, per il momento, la ragionevole certezza dell'individuazione automatica di tale struttura rispetto ad altre con diverso contenuto. Il marcatore generico svolge quindi, in questa fase preliminare, la funzione di segnalazione della presenza di strutture non ancora classificate. In altre parole il marcatore <CONDIZIONI> può identificare anche strutture che non esprimono criteri procedurali.

1.4. Tipi particolari di delega legislativa

Deleghe di coordinamento e attuazione di normativa vigente (testi unici)

La delega al coordinamento della normativa vigente attraverso l'emaneazione di testi unici è criterio direttivo ricorrente, essendo normalmente impensabile che il Parlamento possa svolgere una tale attività; incontra però alcuni limiti, più volte confermati dalle sentenze della Corte costituzionale (cfr. ad es. Relazione anno 2002). In particolare "è escluso che il legislatore delegato possa, in sede di coordinamento sopprimere o limitare diritti riconosciuti dalla normativa previgente, ove manchi un'esplicita autorizzazione in tal senso nella legge di delega.

Deleghe di attuazione di norme internazionali e direttive comunitarie (legge n. 183 del 1987)

La legge n. 183 del 1987 ha eliminato i difetti dei precedenti modi di recepimento (deleghe riferite ad intere materie e non ad oggetti definiti, relative anche ad atti futuri e dunque prive di criteri precisi ed attuali). Ha infatti previsto l'attuazione delle direttive comunitarie attraverso atti dello Stato e della regione, previa, quando occorra, approvazione di una legge formale dello Stato che specifichi i principi cui dovrà attenersi la legislazione regionale e prevedendo il decreto legislativo

⁴ I principi sono tutte le scelte politicamente significative in un dato contesto storico ed in relazione ad un certo oggetto (*possono anche essere non esplicitati nel qual caso si fa riferimento alla normativa vigente*). I criteri sono le ragioni che muovono il legislatore a sollecitare una riscrittura della normativa anche di dettaglio. L'indicazione di tali ragioni è peraltro il contenuto minimo che deve assumere il limite dei criteri direttivi: adeguare la normativa ai nuovi principi contestualmente fissati; snellire le procedure, rendere più rapidi gli accertamenti, garantire il contraddittorio, coordinare le normative attualmente in vigore, ecc. sono i criteri che più frequentemente ricorrono nella nostra prassi legislativa. L'indicazione di criteri ulteriori rispetto alle norme di scopo, consistenti in regole procedurali e strumentali corrisponde ad una tradizione da tempo affermata nel nostro paese (ad es. richiesta pareri, spesso di una Commissione bicamerale o delle commissioni competenti anche se le regole di drafting prescrivono che: "Le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto "al Parlamento"- articolo 2 lettera g) Circolare aprile 2001).

Si discute sulla validità di ancorare l'attività delegata al Governo ad atti emessi da organi estranei alla funzione legislativa, mo ciò accade. Altre volte si prescrive il concerto fra due o più ministri nel proporre il progetto di decreto o l'audizione di associazione sindacale, di commissioni composte anche con rappresentanti di pubbliche amministrazioni (Cerri, Enciclopedia del diritto).

solo per l'attuazione di direttive già emanate ed in attesa di recepimento, previa contestuale indicazione dei principi e criteri cui il legislatore delegato dovrà attenersi (Cerri pag. 14).

Deleghe anteriori alla costituzione

Come detto la disciplina stabilita dalla Costituzione e dalle norme successive per la delega legislativa non è applicabile alla legislazione precedente. La Corte costituzionale ha, però, ritenuto sindacabili le leggi di delega anteriori alla Costituzione in quanto devono rispondere ai principi fondamentali di uno Stato di diritto e dunque alla stregua della legalità statutaria secondo cui occorre una delega del Parlamento per l'esercizio del potere legislativo da parte del Governo e questo deve attuarsi nei limiti della delega stessa. Dunque a tali principi generali corrisponderà una struttura della disposizione di delega, da supporre non così puntualmente definita come quella attuale, ma che risponderà a regole da ricercarsi nello Statuto Albertino e nella legge del 1926 citata in nota⁵ e a standard desumibili dalla prassi.

1.5. Revoca

La natura circoscritta e precaria del potere attivato in testa al Governo, rende del tutto ammissibile la possibilità di revoca o di modifica del potere delegato da parte del parlamento, prima che il Governo abbia esercitato la delega, ed ovviamente nuovi interventi di modifica e correzione dei decreti emanati. Nel caso quindi di legge di modifica della legge di delega il decreto risultante dovrà tener conto di tali modifiche pena la sua impugnabilità. La revoca può essere anche solo implicita, consistendo infatti nel normale esercizio del potere legislativo e non un'eccezione (come appunto la delega di tale potere al Governo) che deve rispettare le precise condizioni imposte dalla Costituzione. Da ciò deriva che non è definita dall'ordinamento una struttura della disposizione di revoca al pari di quella di delega; la sua formalizzazione è quindi rinviata ad un'analisi della prassi che potrà forse contenere elementi utili alla modellazione.

1.6. Altre tipologie di deleghe legislative

"Proprio il carattere eccezionale dell'istituto è alla radice dell'esclusione di una delega legislativa regionale" (Cerri, enciclopedia del diritto).

Esistono comunque almeno due tipologie di delega legislativa anche in ambito regionale:

Delega dalla Regione Trentino Alto Adige alle province di Trento e Bolzano;

Una prassi della Regione siciliana fin dal 1947 (ed ammessa dall'alta corte della regione siciliana: sent. 7 febbraio 1950, n. 13) in forme peraltro non del tutto corrispondenti a quelle dell'articolo 76 Cost. (il decreto delegato era sottoposto alla ratifica dell'Assemblea).

Andrà inoltre verificata l'ammissibilità della delega legislativa alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione e dei nuovi Statuti regionali in corso di preparazione.

Esempi di marcatura di deleghe legislative

Legge 30 marzo 2001, n. 152

"Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale"

⁵ Nell'ordinamento prerepubblicano l'esercizio della delega e i relativi atti delegati erano disciplinati dalla legge 100/1926, pur essendo l'istituto della delega legislativa preesistente e in genere presente in tutti gli ordinamenti che prevedono la separazione tra potere legislativo ed esecutivo.

Deleghe

<DESTINATARIO>il Governo <DESTINATARIO> <PREDICATO>è delegato ad emanare<PREDICATO>, <TERMINE>entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 12 maggio 2002)<TERMINE> <NORMA DELEGATA> un D.Lgs.<ATTO/I DELEGATO> <OGGETTO DELEGA> per adeguare le disposizioni dell'art. 410 c.p.p. (tentativo obbligatorio di conciliazione) alla disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale<OGGETTO DELEGA>

Legge 3 aprile 2001, n. 142

"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"

Deleghe

<DESTINATARIO>il Governo<DESTINATARIO> <CONDIZIONE DELEGA>sentite le parti sociali interessate<CONDIZIONE DELEGA>

<PREDICATO> è delegato ad emanare,<PREDICATO> <TERMINE>entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro l'8 novembre 2001)<TERMINE> <NORMA DELEGATA> uno o più D.Lgs. <NORMA DELEGATA> <OGGETTO DELEGA> per la riforma del sistema previdenziale dei lavoratori soci di società cooperative<OGGETTO DELEGA>

<DESTINATARIO>il Governo<DESTINATARIO><PREDICATO> è delegato ad emanare,<PREDICATO> <TERMINE>entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro l'8 novembre 2001)<TERMINE> <NORMA DELEGATA> uno o più D.Lgs.<NORMA DELEGATA> . per il riordino delle norme sui controlli sulle società cooperative e loro consorzi<OGGETTO DELEGA>

<DESTINATARIO>il Governo<DESTINATARIO> <PREDICATO> è delegato ad emanare, entro 3 mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa,<TERMINE> <OGGETTO DELEGA> eventuali <NORMA DELEGATA> disposizioni modificative e correttive<NORMA DELEGATA> dei D.Lgs. di cui all'art. 7, co. 1<OGGETTO DELEGA>

2. Le deleghe amministrative

2.1 Premessa

La definizione e la disciplina normativa della delega amministrativa sembra rendere problematico ricondurre ad un unico modello la struttura delle disposizioni che la contengono per almeno due ordini di motivi :

1. generalmente l'atto di delega amministrativa si attua attraverso un atto amministrativo e non con un atto normativo, pur dovendo essere prevista da una disposizione normativa;
- 2 la disposizione normativa detta le regole della delega amministrativa, regole che, peraltro, possono essere generiche e che non necessariamente definiscono tutti gli elementi che dovranno poi comporre il vero e proprio atto di delega amministrativa (può ad esempio essere implicito o indeterminato l'oggetto della delega che poi verrà identificato nell'atto amministrativo); sarà poi il soggetto delegante, in base alla discrezionalità lasciatagli dalla disciplina normativa, a determinare gli elementi non definiti (o genericamente definiti) dalle regole normative. In conseguenza di ciò e per l'ampiezza di soggetti e situazioni interessati all'istituto della delega, la dottrina è divisa sulla possibilità di definire un unico istituto di delega amministrativa, piuttosto che distinte e molteplici fattispecie di trasferimento di competenze o di costituzione di strutture e funzioni amministrative.

Circa il regime giuridico della delega amministrativa si può dunque dire che "la parte necessaria e costante del regime è andata grandemente riducendosi a vantaggio dei caratteri di flessibilità che ormai contrassegnano tutti i restanti elementi" (Cammelli M., *Voce "delega amministrativa"* Enciclopedia giuridica) . Vanno comunque considerati elementi necessari:

- una esplicita previsione normativa che consenta l'alterazione dell'assetto vigente mediante delega;
- la forma scritta del suo conferimento;
- l'inesistenza della necessità di accettazione da parte del delegato;
- la responsabilità di quest'ultimo per gli atti o le attività poste in essere a titolo di delega.

I restanti elementi sono invece soggetti alla massima variabilità, in particolare:

- l'oggetto può essere indicato in modo specifico o generico e la stessa delegabilità di determinate attribuzioni è più riferibile al sistema dei rapporti tra delegante e delegato che alla delega in sé considerata (definibile sia da un punto di vista tematico che funzionale);
- la durata della delega può essere determinata o a tempo indefinito
- le direttive che dovrebbero essere considerate vincolanti solo in concomitanza di un rapporto di gerarchia intercorrente fra i soggetti interessati, altrimenti dovrebbero solo prefigurare la necessità per il delegato di motivare la diversa condotta adottata da quest'ultimo;
- il carattere parziale o totale, permanente o provvisorio del trasferimento della competenza. Si può anzi aggiungere che "il permanere di una competenza concorrente del delegante rispetto a quella del delegato risente dei rapporti tra i due soggetti e risulta, di solito esclusa, nei rapporti a carattere autonomistico con l'ulteriore conseguenza che in simili casi la revoca risulta non solo necessariamente espressa, ma sottoposta a particolari forme procedurali. D'altronde nel silenzio normativo non può dirsi che valga un principio d'identità delle forme fra conferimento e revoca.

L'illustrata variabilità ed indeterminatezza degli elementi della delega amministrativa portano ad una estrema variabilità strutturale e linguistica delle disposizioni normative che la disciplinano e quindi alla difficoltà di individuazione e formalizzazione dei loro elementi che, tra l'altro, possono essere o non essere espressi e disciplinati nel testo normativo. Si può probabilmente ritenere che, comunque, una disposizione che regola una delega amministrativa dovrà contenere almeno i

seguenti elementi:

- un soggetto delegante esplicitamente individuato e ben individuabile;
- un'azione con la quale il delegante trasferisce un potere;
- un oggetto che consiste nell'esercizio di un potere in un determinato ambito. Oggetto che può essere anche generico fino a coincidere con il potere proprio del delegante e con l'intero ambito in cui tale potere è esercitato o può esercitarsi (del tipo: "il delegante può trasferire, in tutto o in parte, le funzioni attribuitegli, al soggetto delegato")⁶;
- un destinatario che sembra, di nuovo, poter essere indeterminato (una categoria di soggetti o anche soggetti da determinare) che deve comunque potersi assumersi le responsabilità degli atti connessi all'esercizio della delega e che non può rifiutare la delega. In altre parole dovrebbe potersi identificare con un soggetto in grado di assumere poteri amministrativi (ad esempio non potrà essere un privato che non ricopre un determinato ruolo o svolge attività di amministrazione pubblica)

Sembra invece percorribile l'analisi dei testi normativi per la formalizzare di singoli modelli di delega amministrativi tra soggetti specifici e in ambiti determinati disegnati in atti normativi.

2.2 Tipologie di deleghe amministrative

Uno schema proposto dalla dottrina delle tipologie di delega amministrativa sulla base delle regole normative e delle categorie di soggetti ed ambiti interessati è il seguente:

A. Delega interna allo stesso soggetto istituzionale

A.1. a titolari sforniti di una propria organizzazione

A.1.1. Ministro/Sottosegretario

A.1.2. Sindaco/Assessore

A.2. a centri organizzativi preesistenti

A.2.1. Stesso livello

A.2.1.1. Consiglio dei Ministri/Ministro;

A.2.1.2. Giunta/Assessori

A.2.1.3. Consiglio/Giunta

A.2.1.4. Ministro/Dirigente

A.2.2. livello diverso

A.2.2.1. ad uffici periferici

A.2.2.2 ad organi decentrati con veste di autogoverno (comprensori, consigli di circoscrizione, ecc.)

A.3. Delega di firma

B. delega ad altro soggetto istituzionale

B.1. delega ad enti funzionali

B.2. delega di funzioni statali alle regioni

B.3. delega di funzioni regionali agli enti locali

B.4. delega di funzioni statali agli enti territoriali

L'analisi di una o più di queste tipologie di delega amministrativa, individuate, per lo più sulla base dei soggetti delegante e delegato, potrebbe consentire la ricostruzione di uno o più modelli che istanzino gruppi delle tipologie sopraelencate e che consentano l'individuazione di disposizioni che regolano la delega amministrativa.

⁶ Secondo questa definizione si considera l'oggetto della delega composto da due elementi la cui somma dovrebbe potersi definire come competenza:

- il potere che il delegante trasferisce al delegato;

- l'ambito o la materia nel quale tale potere si esercita.

E' però tutto da chiarire se tale distinzione è effettivamente individuabile e in base a quali criteri.

2.3 Schema generale delle deleghe amministrative

In base a quanto annotato si possono considerare elementi concettuali necessari o aggiuntivi della delega amministrativa

Elementi necessari

PREVISIONE NORMATIVA DELL'ATTO DI DELEGA AMMINISTRATIVA

IL DELEGANTE

Deve soddisfare la condizione della disponibilità, almeno formale, del potere da delegare

IL DELEGATO

- Deve essere un soggetto in grado di assumere poteri amministrativi, o almeno essere designato a tale assunzione al momento in cui riceve la delega
- Deve essere responsabile degli atti che compie in virtù della delega

L'AZIONE DI TRASFERIMENTO DI UN POTERE

L'OGGETTO O COMPETENZA TRASFERITA

Può essere:

- definito;
- indefinito (ha comunque il limite della competenza del soggetto delegante)

Elementi aggiuntivi

CONDIZIONI TEMPORALI O DURATA

Può essere:

- indeterminata
- determinata

In entrambi i casi può essere revocabile o irrevocabile e quindi permanente o provvisoria

ALTRE CONDIZIONI O DIRETTIVE

La distinzione tra l'oggetto e le condizioni o direttive sembra debole, in quanto le condizioni sono funzionali alla definizione e delimitazione dell'oggetto. E' probabilmente più corretto parlare di condizioni o direttive come argomenti o attributi dell'oggetto o competenza.

2.4 Delega Ministro Sottosegretario di Stato

In base alla definizione di tali elementi concettuali per un modello generale della delega amministrativa si può provare a definire gli elementi (in base a regole normative e linguistiche), che compongono la struttura testuale della delega.

PREVISIONE NORMATIVA DELL'ATTO DI DELEGA AMMINISTRATIVA

Articolo 10 legge 23 agosto 1988, n. 4007

⁷ ART. 10. (Sottosegretari di Stato)

1. I Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.

- detta i criteri per la nomina dei sottosegretari da effettuare con DPR su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro che sono chiamati a coadiuvare, assegnando loro un generale potere di "coadiuizione"
- prevede l'assegnazione di una o più deleghe dal ministro al sottosegretario da effettuare con decreto ministeriale (atto non numerato)

(La delega min/sott è posta in essere con un decreto ministeriale, atto che non può, con sicurezza, classificarsi come normativo, ma che appare, piuttosto, per la non rispondenza ai criteri di generalità e astrattezza, un atto amministrativo).

IL DELEGANTE

Può essere un Ministro (con o senza portafoglio) o il Presidente del Consiglio (da verificare ma in questo caso la delega è fatta con DPCM)

Il Ministro delegante è, di regola, indicato nell'intestazione del decreto.

IL DELEGATO

Il delegato è il Sottosegretario di Stato che assume tale veste di autorità politico-amministrativa in virtù della nomina che viene fatta dal Governo con DPR secondo i criteri previsti dall'articolo 10, comma 1 della l. 400/1988.

Di solito è indicato nel titolo o nell'articolo 1.

<FUNZIONI PROPRIE >, Da notare che al sottosegretario è assegnato dalla legge 400/1988 un generale potere di rappresentanza del Governo "per intervenire alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze"; tale attribuzione sembra quindi propria del sottosegretario e non oggetto della delega min/sott, anche se, di regola, il decreto di delega ribadisce tale attribuzione. Sembra ancora propria e non delegata la generale attribuzione di coadiuizione del ministro attribuita al sottosegretario con il decreto di nomina in base al comma 3 dell'articolo 10, l. 400/1988.

da tale funzione propria di coadiuizione discende la provvisorietà della delega (può essere revocata) e la sua indeterminatezza temporale (dura quanto dura in carica il governo e non cessano quando cessa il solo ministro. Sembra ovvio che in questo caso il nuovo ministro potrà ridefinire con successivo decreto di delega le deleghe attribuite al sottosegretario)

AZIONE DI DELEGA O DI TRASFERIMENTO DI UNA COMPETENZA

Il trasferimento del potere avviene appunto con l'atto di delega contenuto nel decreto ministeriale. I poteri trasferibili sono tutti quelli del ministro.

Il trasferimento dei poteri è comunque non assoluto in quanto il ministro può in qualsiasi momento esercitare i poteri attribuiti al sottosegretario; di solito tale limite di trasferimento è esplicitamente indicato nella delega.

OGGETTO O COMPETENZA TRASFERITA

3. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.

5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari.

Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.

⁸ "Con questa disposizione dunque ogni sottosegretario assume, in virtù della nomina, funzioni istituzionali, che sono, o possono essere, integrate da funzioni delegate disposte dal Ministro con proprio decreto" (F. Cuocolo, Enc. giur.)

Tutte le attività sia di natura amministrativa, sia di natura politica attribuite al ministro in quanto titolare di un ministero.

Ad es.:

delega ad occuparsi di un ambito o materia tra quelli di competenza del ministro

delega alla firma di atti;

partecipazione a comitati e commissioni (CIPE, Conferenza Stato-Regioni).

CONDIZIONI TEMPORALI O DURATA

La delega è assegnata a tempo indeterminato e può essere revocata in qualsiasi momento dal Ministro delegante. In ipotesi, tutta da verificare la revoca potrà essere:

implicita nel caso in cui un nuovo decreto del ministro (ad es. nel caso di cambio del ministro)

assegni nuove deleghe al sottosegretario o assegni le deleghe precedenti ad altro sottosegretario;

dovrà essere esplicita e quindi emanata con decreto nel caso in cui il ministro revochi tutte le deleghe.

ALTRE CONDIZIONI O DIRETTIVE

(circa le condizioni vedi quanto osservato a proposito dello schema generale)

Il Ministro può indicare, e di solito lo fa, le condizioni cui sono sottoposti i poteri delegati al sottosegretario, ad esempio:

<CONDIZIONE RISERVA MINISTERIALE> Spesso nel decreto sono specificate le attribuzioni che il ministro si riserva. Tra questi sono spesso indicati anche i seguenti che però sono attribuiti ai ministri dalla costituzione e quindi non sono delegabili:

- partecipazione al Consiglio dei ministri;
- controfirma dei decreti (DPR e - da verificare - D.Lgs);
- presentazione dei disegni di legge al Governo

Altri esempi di direttive o condizioni sono:

Direttive generali sull'azione amministrativa contenute in altro atto;

Concerto o autorizzazione del ministro per compiere singoli atti amministrativi o politici (ad esempio comunicazioni pubbliche).

Decreto Ministeriale 4 ottobre 2001

Delega di particolari funzioni al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca on. Guido Possa, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 400 del 1988

<DELEGANTE>IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA</DELEGANTE>

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche ed integrazioni;<REGOLA>Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400<REGOLA>, e successive modifiche ed integrazioni;Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 205, con il quale, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della citata legge 15 marzo 1997, n.59, sono state approvate le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, l'art. 49 che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, recante il regolamento di organizzazione del soppresso Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con in quale sono state apportate modifiche al citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001 sono stati nominati i Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune aree e progetti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

1. <DELEGATO>All'on. Guido Possa, Sottosegretario di Stato</DELEGATO> al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca <TRASFERIMENTO>è conferita la delega<TRASFERIMENTO> a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie relative ad aree e progetti indicati al successivo art. 2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario opera in costante raccordo con il Ministro stesso.

2. Nelle materie ad esso delegate, l'on. Guido Possa firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.

<CONDIZIONE RISERVA MINISTERIALE>3. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti. <CONDIZIONE RISERVA MINISTERIALE >

Art. 2.

1. <OGGETTO>All'onorevole Guido Possa, è conferita la delega a trattare gli affari di competenza degli enti di ricerca, nonché degli interventi per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica e per l'attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ivi compresi i progetti concernenti la ricerca universitaria e i progetti di diffusione della cultura scientifica.

2. E' altresì delegata all'on. Guido Possa la partecipazione alle sedute del CIPE, ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza</OGGETTO>.

Art. 3.

<FUNZIONI PROPRIE>1. Per le materie di competenza, il Sottosegretario on. Guido Possa, sulla base delle indicazioni del Ministro, è delegato a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari <FUNZIONI PROPRIE >, <CONDIZIONE> salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente<CONDIZIONE>.

2. Al Sottosegretario potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Art. 4.

<CONDIZIONE RISERVA MINISTERIALE><CONDIZIONE>1. Restano in particolare riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- a) gli atti normativi;
- b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;
- c) le determinazioni di indirizzo politico;
- d) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;
- e) gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;
- f) gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;
- g) gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati;
- h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti;
- i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro. <CONDIZIONE RISERVA MINISTERIALE><CONDIZIONE>

Art. 5.

<CONDIZIONE>1. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica del Sottosegretario su questioni riguardanti la politica e l'organizzazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve previamente essere concordata con il Ministro<CONDIZIONE>.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO

20

gennaio

2003

Delega di attribuzione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al <DELEGATO> Sottosegretario di Stato, on. Guido Viceconte <DELEGATO>.

<DELEGANTE> IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI <DELEGANTE>

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la <REGOLA> legge 23 agosto 1988, n. 400 <REGOLA>;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230, recante «Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001 di nomina dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000 recante criteri di ripartizione delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 concernente l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione di Governo;
Visto il proprio decreto 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2001 - serie generale - n. 255, con il quale e' stata conferita al Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte la delega «a condurre le trattative con le regioni Puglia, Basilicata, Abruzzo, Campania e Molise per quanto di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di raggiungere una o più intese preliminari in tema di trasferimento di risorse idriche, individuando le relative infrastrutture necessarie»;

Visto il proprio decreto 26 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2002 - serie generale - n. 227, con il quale la delega al Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte e' stata estesa alle «regioni Sardegna, Sicilia e Calabria per quanto di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di raggiungere una o più intese preliminari in tema di trasferimento di risorse idriche»;

Decreta:

Art. 1.

<TRASFERIMENTO>E' conferita all'on. Guido Viceconte la delega<TRASFERIMENTO>
<OGGETTO>all'esercizio delle

competenze relative alle materie attribuite alla «direzione generale delle reti» del dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali<OGGETTO>.

<CONDIZIONI O DIRETTIVE>Le attività delegate si esercitano in conformita' alla direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro<CONDIZIONI O DIRETTIVE>.

Nell'ambito dell'area di competenza indicata e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro, l'on. Guido Viceconte <TRASFERIMENTO>e' delegato<TRASFERIMENTO>:

<OGGETTO> alla firma dei relativi provvedimenti di competenza del Ministro<OGGETTO>;

<FUNZIONI PROPRIE> ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ed atti di sindacato politico ispettivo, quali interrogazioni ed interpellanze; <FUNZIONI PROPRIE> ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

<CONDIZIONI O DIRETTIVE> Resta comunque riservata al Ministro la potesta' di diretto esercizio delle competenze inerenti la materia delegata nei casi di particolare rilevanza politica e strategica<CONDIZIONI O DIRETTIVE>.